DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 825

Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396 e successive modifiche. Disposizioni in materia di uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), all'interno del quale è confluito il Reg.(Ce) 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il Regolamento CE) n. 555/08 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/08 sopra richiamato;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, modificato dal decreto ministeriale 4 agosto 2010, n. 7407 concernente le disposizioni di attuazione dei regolamenti (Ce) n. 479/08 e n. 555/08 per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto l'articolo 3 del citato D.M. 5396/08 e successive modifiche, che stabilisce i termini per la consegna ai distillatori o per il ritiro sottocontrollo delle vinacce e delle fecce:

Visto l'articolo 4 del citato D.M. 5396/08 e successive modifiche, che stabilisce le caratteristiche minime delle fecce e delle vinacce al momento della consegna alla distillazione o del ritiro sottocontrollo;

Visto l'articolo 5 del citato D.M. 5396/08 e successive modifiche, relativo al ritiro sotto controllo dei sotto-prodotti della vinificazione;

Visto il comma 4 dell' articolo 5 del citato DM 5396/2008 e successive modifiche, che prevede che le Regioni stabiliscano tempi e modalità di distribuzione dei sottoprodotti per uso agronomico in relazione al mantenimento della fertilità e della struttura delle superfici agricole utilizzate, prevedendo esclusioni o limitazioni di superfici da destinare all'intervento;

Visto il comma 5 dell' articolo 5 del citato DM 5396/2008 e successive modifiche che stabilisce i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi debbano effettuare una comunicazione almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari territorialmente competente (ICQ-RF);

Richiamato il comma 9 dell'articolo 5 del citato D.M. 5396/08 e successive modifiche, che stabilisce che ai fini della qualificazione dei materiali previsti dalla presente delibera come sottoprodotti si applicano le disposizioni della parte quarta del Dlgs 152/06 e le disposizioni che disciplinano le caratteristiche e le condizioni di utilizzo dei prodotti;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 668 del 19 luglio 2010 sulla determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2010, che fissa il periodo vendemmiale dal 1 agosto al 31 dicembre 2010;

Visto l'allegato 2bis al citato DM 5396/2008 e successive modifiche relativo alla modulistica per comunicare l'uso alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Ritenuto necessario procedere con successivo atto del dirigente responsabile alla integrazione di tale modulistica adeguandola alle disposizioni contenute nel presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.M. 5396/08 e successive modifiche, relativamente al-l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, le seguenti diposizioni:
- a) I sottoprodotti della vinificazione possono essere impiegati con funzione di ammendante sui terreni ad uso agricolo, favorendone un miglioramento della struttura, della dotazione organica e, in parte, della fertilità.
 - b) I sottoprodotti della vinificazione possono essere:
 - I) utilizzati tal quale dopo il loro ottenimento;
- II) qualora il produttore lo ritenga opportuno e coerente con le proprie scelte gestionali, utilizzati successivamente ad una fase di compostaggio aziendale, anche con altre matrici organiche aziendali, per migliorare le caratteristiche ammendanti e fertilizzanti.
- c) In quanto buona pratica agricola coerente con le necessità ambientali e di salute pubblica, i sottoprodotti devono essere interrati secondo le seguenti tempistiche: le vinacce entro trenta giorni dalla fine del periodo vendemmiale fissato annualmente con delibera di Giunta Regionale, le fecce entro 30 giorni dal loro ottenimento e comunque entro il 31 luglio di ciascuna campagna. L'interramento deve avvenire nei giorni immediatamente successivi allo spandimento e comunque non oltre i 15 giorni.
- d) La distribuzione dei sottoprodotti sui terreni agricoli è ammessa fino a un limite massimo di 30 q /ha.
- e) E' fatto divieto di spandimento dei sottoprodotti della vinificazione:

- entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali;
- per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- sui terreni gelati, innevati e saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
- in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimento di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 della legge regionale n. 38/2004 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgenti e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;
- nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del Dlgs 152/06;
- nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 del Consiglio, a partire dal 1 dicembre per successivi 90 giorni.
- f) I produttori, compresi i produttori associati, ovvero le cantine sociali, che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi effettuano la comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5 del DM 5396/2008 e successive modifiche, la cui modulistica sarà approvata successivamente con decreto dirigenziale e la trasmettono per fax o posta elettronica almeno entro il quarto giorno antecedente l'inizio delle operazioni di ritiro all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari territorialmente competente (ICQ-RF).
- g) L'utilizzazione dei sottoprodotti per uso agronomico da parte di un soggetto diverso dal produttore deve prevedere a monte un impegno espresso fra i due soggetti e l'impegno alla distribuzione sui terreni agricoli presenti nel fascicolo aziendale del soggetto che acquisisce i sottoprodotti. Tale impegno, redatto secondo la modulistica che sarà approvata con decreto dirigenziale, deve essere sottoscritto da entrambe le parti e deve essere allegato alla comunicazione di cui al punto 1 lettera f).
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della LR 23/07 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta DELIBERAZIONE 20 settembre 2010, n. 828

Piano occupazionale 2010 Dirigenza. Modifica Delibera n. 377 del 22 marzo 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto quanto disposto dall'articolo 22 della legge regionale dell'8 gennaio 2009, n. 1 relativamente alla determinazione del fabbisogno di personale della strutture della Giunta regionale;

Vista la Deliberazione n. 389 del 28 maggio 2007 con la quale venivano impartiti gli indirizzi sulla programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per il triennio 2007-2010;

Visto il Documento di "Programmazione di fabbisogno di personale per il periodo 2007/2010" approvato dal CTP in data 13 luglio 2007 con la quale venivano fissati i contingenti di organico delle singole Direzioni Generali della Giunta Regionale;

Vista la Deliberazione n. 377 del 22 marzo 2010 recante "Piano occupazionale 2010 Dirigenza" con la quale, sulla base del parere favorevole del CTD espresso nella seduta del 18 marzo 2010, veniva approvato il fabbisogno per l'anno 2010 di nuovi posti di dirigente per la struttura organizzativa della Giunta Regionale;

Rilevato che con la suddetta Deliberazione n. 377 del 22 marzo 2010, venivano individuati, tra l'altro, n. 4 nuovi posti di dirigente per stabilizzare la direzione dei Settori "Operazioni", "Cittadinanza sociale", "Medicina predittiva - preventiva" della DG Salute e politiche di solidarietà e del Settore "Politiche per la sicurezza urbana" della DG Presidenza, assegnati a personale dirigente comandato da altri enti;

Vista la Deliberazione n. 602 del 14 giugno 2010 con la quale venivano individuate, con decorrenza 15 luglio 2010, le strutture di massima dimensione con le relative aree di coordinamento interne e definite le declaratorie per ciascuna struttura organizzativa;

Visto il Decreto del presidente della Giunta regionale. n. 98 del 15 giugno 2010 con il quale, ai sensi dell'art. 4, coma 3, della L.R. 1/2009, è stata definita la declaratoria di competenze della Direzione Generale della Presidenza e delle relative aree di coordinamento interne;

Preso atto che con i suddetti provvedimenti (Deliberazione n. 602 del 14 giugno 2010 e D.P.G.R. n. 98 del 15 giugno 2010) è stata modifica in maniera consistente la struttura organizzativa complessiva dell'Ente, mediante la riduzione delle strutture di massima dimensione e la